

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2016-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CINGOLANI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero hanno nominato loro plenipotenziari l'ambasciatore Giulio Del Balzo di Presenzano, Direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, e il signor Philippe Gutter, Ambasciatore di Svizzera in Italia, al fine di facilitare l'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e alle scuole svizzere in Italia, ed hanno deciso di concludere un accordo relativo all'esenzione doganale sull'importazione di detto materiale.

Infatti, con l'accordo italo-elvetico, firmato il 15 dicembre 1961, vengono stabilite, sulla base della reciprocità, esenzioni doganali in favore delle istituzioni scolastiche e culturali svizzere in Italia e italiane in Svizzera, non aventi scopo di lucro.

In particolare, l'articolo 1 prevede esenzioni doganali reciproche per l'importazione del materiale didattico e di studio, nonché del mobilio scolastico richiesto per la costituzione ed il funzionamento delle scuole ed istituti secondari di primo e secondo grado e scuole elementari svizzere in Italia e italiane in Svizzera, a condizione che non abbiano scopo di lucro.

Il secondo articolo prevede analoghe facilitazioni in favore dei corsi di addestramento e dei corsi di cultura generale post-scolastici organizzati in modo regolare, autorizzati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche e ufficialmente riconosciuti dal Paese ospitante, per cittadini svizzeri in Italia e per cittadini italiani in Svizzera.

L'accordo è stato concepito per favorire i numerosi corsi di addestramento e di doposcuola che le Autorità italiane hanno istituito in Svizzera ormai in 15 località e che ci si propone di istituire in futuro, al fine di migliorare l'istruzione professionale e generale dei nostri emigranti e delle loro famiglie.

È sembrato opportuno confermare le facilitazioni già accordate all'importazione di materiale didattico, rispettivamente per il Centro di studi italiani a Zurigo e per l'Istituto svizzero di Roma, in conformità alle disposizioni vigenti (Italia: decreto legislativo 29 settembre 1947, n. 1478, articolo 2, ultimo comma; Svizzera: articolo 19 del Regolamento d'esecuzione della legge federale sulle dogane).

L'accordo, come si è sopra detto, è stato concluso a Roma, dai rispettivi plenipotenziari, il 15 dicembre 1961.

CINGOLANI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, concluso a Roma il 15 dicembre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 4 dell'Accordo stesso.